

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA  
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA  
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
STORIA DELL'ARTE  
/ HISTORY OF ART  
(CLASSE LM-89)

**Requisiti ammissione Laurea Magistrale in Storia dell'Arte LM-89**

[.....]

**Art. 7 – Conoscenze richieste per l'accesso**

1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale riguardano gli ambiti storico-artistico e architettonico nonché l'ambito storico e quello letterario. Sono richieste inoltre abilità informatiche di base e la conoscenza della Lingua Inglese.

2. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale i laureati in possesso dei requisiti curriculari, di cui al successivo art. 8, nonché di una adeguata preparazione personale, verificata secondo quanto previsto ai successivi artt. 10 e 11. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi.

**Art. 8 – Requisiti curriculari per l'ammissione**

1. Per l'ammissione alla Laurea Magistrale in Storia dell'arte è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:

**a)** avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi: L-1 (Beni culturali), L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), L- 43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ex D.M. 270/2005; classi 13 (Scienze dei beni culturali), 23 (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ex D.M. 590/1999;

**b)** avere acquisito almeno:

36 CFU nei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18;

9 CFU nel raggruppamento M-STO;

9 CFU nel raggruppamento L-FIL-LET;

**c)** conoscenza della Lingua Inglese;

**d)** competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL *core*.

2. Per i laureati in possesso di titolo di studio diverso da quello indicato al precedente punto

a) sono richiesti i seguenti requisiti curriculari;

**a)** aver acquisito almeno:

30 CFU nei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18;

12 CFU nel raggruppamento L-FIL-LET;

12 CFU nel raggruppamento M-STO;

b) conoscenza della Lingua Inglese;

c) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL *core*.

3. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curriculari potranno essere presi in considerazione i Master universitari, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, attribuendo loro fino a un massimo di 6 CFU, riferiti a uno specifico SSD.

4. I laureati non in possesso dei CFU richiesti dovranno acquisire i CFU mancanti prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, eventualmente nei mesi intercorrenti tra l'ottenimento della Laurea e la chiusura definitiva delle iscrizioni alla Laurea Magistrale, attraverso il superamento degli esami di profitto di singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, su indicazione del Comitato per la Didattica.

5. Per coloro che, già in possesso di una Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 o di una Laurea Specialistica ex D.M. 590/1999, intendano iscriversi alla Laurea Magistrale in Storia dell'Arte, i requisiti curriculari richiesti, da valutare nell'intera carriera di studi (Laurea e Laurea Magistrale), sono quelli indicati al precedente comma 2. Soddisfatti i requisiti curriculari per l'ammissione, qualora nel precedente corso di studi magistrale avessero acquisito ulteriori CFU in SSD presenti nell'ordinamento della LM-89, il Comitato per la Didattica può riconoscerne la validità ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale. Qualora i CFU riconosciuti siano uguali o superiori a 40, il Comitato per la Didattica può iscrivere lo studente al II anno di corso.

6. Per i laureati provenienti da Università straniere l'adeguatezza dei requisiti curriculari sarà valutata caso per caso dal Comitato per la Didattica. Criterio di valutazione sarà la coerenza fra i programmi svolti nelle diverse aree disciplinari e i fondamenti ritenuti necessari per la formazione avanzata offerta dal Corso di Laurea. Saranno inoltre valutate le conoscenze linguistiche.

#### **Art. 9 – Modalità di verifica dei requisiti curriculari**

1. La verifica dei requisiti curriculari avverrà sulla base della documentazione prodotta, da cui risultino gli esami superati, i relativi SSD, i CFU acquisiti e il voto di laurea.

2. Non sono soggetti a verifica dei requisiti curriculari i laureati dei seguenti corsi di studio dell'Ateneo, il cui ordinamento didattico già prevede tutti i requisiti di cui all'art. 8, comma 1:

- Scienze dei beni culturali, curriculum Storico-Artistico (classe L-1 - Beni culturali ex D.M. 270/2004);
- Scienze dei beni storico-artistici, musicali, cinematografici e teatrali, curriculum Storico-Artistico (Classe 13 - Scienze dei beni culturali ex D.M. 590/1999)

#### **Art. 10 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente**

1. La prova di verifica della preparazione personale si svolge in forma orale, mediante un colloquio con tre docenti del corso di Laurea Magistrale (inquadri nei SSD L-ART/01, LART/02 e L-ART/03 e designati annualmente dal Comitato per la Didattica) vertente a sondare le conoscenze del candidato relativamente alle manifestazioni artistiche e architettoniche di età medievale, di età moderna e di età contemporanea.

2. La prova si riterrà superata qualora il candidato dimostri una buona capacità di orientamento cronologico-stilistico e una sufficiente capacità di lettura critica delle opere.

3. La prova potrà tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva.

4. Alla prova possono partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente art. 8, commi 1, 2 e 5, e laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente art. 8, comma 1, che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e fra questi tutti quelli di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere b), c), d).

5. I laureandi che abbiano superato la prova di verifica verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

#### **Art. 11 – Ammissione diretta**

1. Sono esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti già in possesso della preparazione personale richiesta, i laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui all'art. 8, comma 1, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non inferiore a 100/110, o che, pur avendo riportato una votazione di laurea inferiore, abbiano acquisito con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 i CFU previsti nel loro piano di studi per i seguenti SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18.

2. Sono inoltre esonerati dalla prova di ammissione i laureati magistrali di cui all'art. 8, comma 4, in possesso dei requisiti curriculari.

3. Saranno altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso della preparazione personale richiesta, i laureandi che, pur avendo titolo a parteciparvi a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, alla data della prova abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18. In mancanza di tale requisito, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto qualora la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a 100/110.